



COMUNE DI VIGEVANO

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 55 DEL 29/04/1994.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 31/03/1995.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 29/01/1999.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 22/02/2000.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 17/04/2007.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 89 DEL 22/12/2010.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 19/04/2012.

CITTA' DI VIGEVANO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Modalità di applicazione

- Art. 1 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 - Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto
- Art. 6 - Durata dell'occupazione
- Art. 7 - Mestieri girovaghi, artistici
- Art. 8 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 10 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 11 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 12 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- Art. 13 - Occupazione con tende o tendoni
- Art. 14 - Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 15 - Obblighi del concessionario
- Art. 16 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 17 - Revoca della concessione dell'autorizzazione
- Art. 18 - Rinnovo

Art. 19 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Capo II

Tariffe, esenzioni, riduzioni

Art. 20 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 21 - Tassa per le occupazioni con distributori di carburante

Art. 22 - Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata

Art. 23 - Riduzioni della tassa temporanea

Art. 24 - Esenzioni

Art. 25 - Non applicazione della tassa

Capo III

Procedure e sanzioni

Art. 26 - Denunce e versamento della tassa

Art. 27 - Rimborsi

Art. 28 - Accertamento e riscossione coattiva

Art. 29 - Sanzioni

Capo IV

Norme finali e transitorie

Art. 30 - Norme finali

Art.31 - Entrata in vigore

Allegati

“**A**” – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - elenco di classificazione vie, piazze e località

“**B**” – Tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – occupazioni permanenti e temporanee

CAPO I

Modalità di applicazione

ART. 1

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Vigevano si osservano le norme del presente Regolamento.
2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico e spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

ART. 2

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.
2. **Per le luminarie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 30 giorni prima della festività/manifestazione.**
3. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (G.U. 28/12/1992 d.p.r. 16/12/1992 n. 495).

ART. 3

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 4
Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi in superficie sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune, **secondo modalità e termini stabiliti dagli uffici competenti.**
2. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica . Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

ART. 5
**Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
suo contenuto**

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
2. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.
3. La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
 5. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
 6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 6

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 7

Mestieri girovaghi artistici

1. **In ordine ai mestieri girovaghi artistici si rinvia all'art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana.**

ART. 8

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti, in ogni caso fra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 m.

ART. 9
Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione.

ART. 10
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, qualità dei conduttori, ecc.

ART. 11
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 12
Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. **Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette ad autorizzazione.**

ART. 13
Occupazione con tende o tendoni

1. Per collocare tende, tendoni, e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 14

Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 15

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.
3. Qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 16

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 17
Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

ART. 18
Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno otto giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 19
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale **termine**, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

CAPO II

Tariffe, esenzioni, riduzioni

ART. 20

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e con le modalità del presente regolamento.
Le tariffe sono stabilite nella misura indicata nell'allegato B – occupazioni permanenti e occupazioni temporanee.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
A tale scopo il territorio comunale è classificato in due categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione (All.A.)
3. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per la varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
4. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche delle stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. **Le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.**
7. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
8. **Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.**
9. **La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.**

ART. 21

Tassa per le occupazioni con distributori di carburante

1. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra di loro, la tassa nella misura stabilita, è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
3. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 Dlgs. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 22

Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, vengono stabilite le seguenti fasce orarie per le occupazioni giornaliere con le riduzioni di tariffa base sotto riportate:

- dalle ore 0,00	alle ore 7,00	riduzione del 90%
- dalle ore 7,00	alle ore 13,30	riduzione del 65%
- dalle ore 13,30	alle ore 19,00	riduzione del 75%
- dalle ore 19,00	alle ore 24,00	riduzione del 85%

ART.23

Riduzioni della tassa temporanea

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) del 30 per cento per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni
 - b) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
 - c) del 90 per cento per le occupazioni effettuate da Associazioni di promozione sociale.

2. In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 24 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; **sono altresì esenti le seguenti occupazioni:**
- a) occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - b) passi carrabili;
 - c) bocche di lupo;
 - d) occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili.
 - e) occupazioni effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS
 - f) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.**
2. Sono comunque esenti le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 25 Non applicazione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow- window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 con deliberazione n. 1671 del 25/10/1993; ed inoltre a:
- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - b) occupazione con fiori e piante ornamentali poste in contenitori, secondo termini e modalità stabilite dal competente ufficio comunale.**

CAPO III
Procedure e sanzioni

ART. 26
Denunce e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. Per gli anni successivi, la denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni nell'occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia e il versamento devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il versamento della tassa deve essere effettuato nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, successivo al primo, previo invio da parte dell'ente di apposito bollettino precompilato. In caso di mancato pagamento della tassa dovuta entro il mese di settembre, verrà emesso atto di accertamento, comprensivo di sanzioni ed interessi, come determinati dall'apposito regolamento comunale, calcolati con maturazioni giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
4. Con le stesse modalità previste per il versamento della tassa, relativamente alle occupazioni permanenti, dovrà essere effettuato il versamento della tassa relativa ai posteggi del mercato di P.zza Calzolaio d'Italia, di Via Rocca Vecchia e Piazza Eroi di Cefalonia e Nassirya.
5. La riscossione della Tosap per le occupazioni temporanee va effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun precedente atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del modulo mediante versamento diretto.
6. Non è possibile effettuare versamenti cumulativi della Tassa, relativi a distinti atti di autorizzazione e ad aree di diversa importanza.
7. In ordine all'occupazione permanente realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si richiama la specifica disciplina di cui all'art 63 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 446/1997.

8. I versamenti dovranno essere effettuati su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
9. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è determinato in Euro 2,00 (due).

ART. 27 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'importo fino a concorrenza del quale i rimborsi non sono effettuati è determinato in Euro 2,00 (due).

ART. 28 **Accertamento e riscossione coattiva**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Nel caso di riscossione coattiva del tributo il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Art.29
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma **dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000**.

CAPO IV
Norme finali e transitorie

Art.30
Norme finali

- 1. Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II si fa riferimento alla classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.**
2. Viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa", approvato il 13/12/1988 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione